



Unicobas

NOTIZIE

informazioni e materiali per l'autogestione

a cura dell'Unicobas Scuola Toscana, via Pieroni 27, 57123 Livorno, tel/fax 0586210116
anno 5 n°7/8, autorizzazione Tribunale di Livorno n°6 del 4 marzo 2003, direttore responsabile Claudio Galatolo,
redazione via Pieroni 27 Livorno, tel/fax 0586210116, stampato in proprio 31/10/07 via Pieroni 27 Livorno

VENERDI' 9 NOVEMBRE 2007 SCIOPERO GENERALE

SCENDIAMO IN PIAZZA PER UNA FINANZIARIA GIUSTA
CON ADEGUATE RISORSE PER I RINNOVI CONTRATTUALI
MANIFESTAZIONE UNITARIA DEL SINDACALISMO DI BASE
ROMA h.9.30 P.zza ESEDRA

Questo numero doppio del giornale esce in un momento molto importante per i lavoratori della scuola, dobbiamo combattere su tre fronti: contro i tagli alle classi ed agli organici contenuti nella nuova finanziaria, affinché in essa vengano stanziati adeguate risorse per i due bienni contrattuali (2006-7 e 2008-9), contro l'accordo su pensioni e welfare che penalizza fortemente tutti i lavoratori e che in tandem Prodi-Epifani pensa di aver legittimato tramite il referendum farsa.

L'ipotesi di contratto sottoscritta da CGIL, CISL, UIL, SNALS e GILDA ci deruba del 75% degli arretrati sul salario tabellare (vedi commento all'interno del giornale) e pone le basi per introdurre anche in Italia una gerarchizzazione meritocratica tra docenti e tra scuole di stile anglosassone. Inoltre il governo, per il rinnovo del biennio 2008-9, ha stanziato in finanziaria solo i soldi dell'indennità di vacanza contrattuale, cercando di scipparci in questo modo altri anni di contratto (questo grazie anche alla compiacenza dei tre porcellini, vedi memorandum sulla scuola).

Di fronte a questo attacco i lavoratori debbono difendersi con l'arma migliore che hanno: lo sciopero, invitiamo pertanto tutti i lavoratori della scuola ad aderire allo sciopero generale indetto da tutti i sindacati di base il 9 novembre ed a partecipare alla manifestazione che ci sarà a Roma.

Scioperiamo

- per un contratto vero che ci porti ai livelli europei ed il pagamento integrale di tutti gli arretrati dal 2006;
- per il mantenimento del contratto biennale e adeguati investimenti in Finanziaria per il biennio contrattuale 2008-2009;
- contro i tagli alla scuola nella Finanziaria che taglieranno 30.000 posti di lavoro e ridurranno ai minimi termini il sostegno;
- per organici e finanziamenti alle scuole che garantiscano la qualità dell'attività didattica ed amministrativa;
- per l'assunzione dei precari, docenti ed ata su tutti i posti disponibili;
- per un vero Tempo Pieno per tutte le famiglie che lo richiedono;
- per dire NO alla scuola-azienda;
- per il riconoscimento dei diritti degli ATA ex enti locali;
- contro il Protocollo del 23 luglio, stipulato tra governo e Cgil-Cisl-Uil, che taglia le pensioni e rende permanente la precarietà;
- per la redistribuzione del reddito, la difesa ed il rilancio del sistema previdenziale pubblico e dello stato sociale (scuola, sanità, casa, trasporti, ecc...), l'aggancio delle pensioni e degli stipendi alle dinamiche inflattive e retributive, nonché per il taglio drastico delle spese militari.

I lavoratori non si devono far ingannare dallo sciopero-farsa di sabato 27 ottobre indetto dai sindacati concertativi (lavora solo il 20% della categoria), aderire a questo sciopero (se ci sarà) significa dare ancora credibilità a chi da oltre 20 anni non fa altro che firmare accordi al ribasso delegittimando, anche socialmente, l'attività professionale dei lavoratori della scuola; significa sostenere un accordo che prepara per il prossimo futuro quei sistemi di valutazione esterna da sempre combattuti dall'UNICobas perché strumenti di tipo aziendalistico che nulla hanno a che spartire con una comunità educante (artt. 24 e 62); significa aprire le porte ad una presenza sempre più ingombrante di soggetti esterni all'attività didattica e pedagogica (art.26); significa legittimare chi, ancora una volta, con una protervia degna dei peggiori spiriti liberticidi, nega il diritto d'assemblea alle organizzazioni non firmatarie, alle singole RSU ed implicitamente agli stessi lavoratori, non più liberi di scegliere; significa dire sì ad un contratto che renderà più difficile anche la possibilità d'incassare la vacanza contrattuale (art. 1, comma 5); significa ratificare un accordo con un evidente peggioramento delle condizioni economiche nella scuola pubblica.

Pubblichiamo di seguito, dopo un breve commento, il testo integrale degli articoli della finanziaria 2008 dove traspare la volontà del Ministro Fioroni e del governo di ribadire l'impovertimento della scuola pubblica per drenare risorse da convogliare verso la scuola privata, la Confindustria, gli armamenti, le missioni all'estero, etc., cioè verso quei settori che il neoliberismo imperante considera più "produttivi".

FINANZIARIA 2008 : LA DEVASTAZIONE DELLA SCUOLA CONTINUA

Il Capo XVIII (Missione 22 -Istruzione scolastica) comincia con l'art. 66 che ha il titolo-specchietto per le allodole: "Norme per il rilancio dell'efficienza e l'efficacia della scuola." Dopo il titolo come potete constatare segue un lungo elenco di tagli alle risorse, agli organici e di norme destinate a destrutturare singoli segmenti della scuola pubblica. **L'art. 67 poi intende realizzare** altri "risparmi" attraverso un nuovo "piano di razionalizzazione delle scuole".

Si chiude con l'art. 68 che ci informa che i 30 milioni di euro da destinare, prevalentemente alle imprese, per "l'alternanza scuola lavoro" dovranno essere attinti dalla legge 440 (cosiddetti fondi per l'AUTONOMIA...sic...) che forniva le sue scarsissime risorse alle scuole per l'attività didattica che così verranno ulteriormente ridotte (dal 2001 al 2007 erano già state ridotte del 31%).

Di seguito il testo integrale della finanziaria 2008 sulla scuola (in corsivo ed in grassetto i nostri commenti, pochi perché si commenta da sola).

Art. 66 - (Norme per il rilancio dell'efficienza e dell'efficacia della scuola)

1. Per una maggiore qualificazione dei servizi scolastici, da realizzare anche attraverso misure di carattere strutturale, gradualmente nel triennio 2008/2010, sono adottati i seguenti interventi:

a) a partire dall'anno scolastico 2008/2009, per l'istruzione liceale, l'attivazione delle classi prime dei corsi sperimentali passati ad ordinamento, ai sensi del decreto ministeriale n. 234 del 26 giugno 2000, è subordinata alla valutazione della congruenza dei quadri orari e dei piani di studio con i vigenti ordinamenti nazionali; **(nelle classi prime dei licei sperimentali verranno tagliate dalle 4 alle 8 ore settimanali)**

b) il numero delle classi prime e di quelle iniziali di ciclo dell'istruzione secondaria di secondo grado si determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni passate ad ordinamento. Negli istituti in cui sono presenti ordini o sezioni di diverso tipo, le classi prime si determinano separatamente per ogni ordine e tipo di sezione; **(riguarda soprattutto le classi prime e terze degli istituti tecnici e professionali, si deve scegliere tra formare classi articolate o abolire alcuni indirizzi)**
c) il primo comma, secondo periodo, dell'art. 3 della legge 20 agosto 2001 n. 333, è così modificato "Incrementi del numero delle classi, ove necessario, sono disposti dal dirigente scolastico interessato previa autorizzazione del competente direttore generale regionale, secondo i parametri di cui al D.M. 24 luglio 1998, n. 331"; **(si accentrano sempre di più le decisioni)**

d) l'assorbimento del personale di cui all'art. 1, comma 609, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è completato entro il termine dell'anno scolastico 2009/2010, e la riconversione del suddetto personale è attuata anche prescindendo dal possesso dello specifico titolo di studio richiesto per il reclutamento del personale, tramite corsi di specializzazione intensivi, compresi quelli di sostegno, cui è obbligatorio partecipare. **(per la prima volta è prevista la riconversione forzata dei soprannumerari "a prescindere dal titolo di studio": alla faccia della "qualificazione dei servizi")**

Le economie di spesa di cui all'art. 1, comma 620, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da conseguirsi ai sensi dei commi da 605 a 619 del medesimo articolo, nonché quelle derivanti dagli interventi di cui alle lett. a), b) c) e d) del presente comma sono complessivamente determinate come segue: euro 535 milioni per l'anno 2008, euro 897 milioni per l'anno 2009, euro 1.218 milioni per l'anno 2010 ed euro 1.432 milioni a decorrere dall'anno 2011.

Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio relativi agli interventi di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, si applica la procedura prevista dall'art. 1, comma 621, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. **(si determinano i tagli per gli anni 2008-2001: in totale circa 4 miliardi di euro**

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 605, lettera b) dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il numero dei posti degli insegnanti di sostegno, a decorrere dall'a.s. 2008/2009, non

può superare complessivamente il 25% del numero delle sezioni e delle classi previste nell'organico di diritto dell'anno scolastico 2006/2007. Il Ministro della pubblica istruzione, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze definisce modalità e criteri per il conseguimento dell'obiettivo di cui al precedente periodo. Tali criteri e modalità devono essere definiti con riferimento alle effettive esigenze rilevate, ed in modo da non superare un rapporto medio nazionale di un insegnante ogni 2 alunni diversamente abili anche attraverso opportune compensazioni tra province diverse

Il Ministero della pubblica istruzione, con proprio decreto, procede alla ripartizione a livello territoriale dei posti di sostegno complessivamente determinati con il decreto interministeriale di cui al presente comma, assicurando lo sviluppo dei processi di integrazione degli alunni diversamente abili e di specializzazione e continuità didattica dei docenti. La dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno è progressivamente rideterminata, nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento, nell'anno scolastico 2010/2011, di una consistenza organica pari al 70% del numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dall'articolo 39, comma 3/bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Conseguentemente, anche al fine di evitare la formazione di nuovo personale precario, all'articolo 40, comma 1, settimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono soppresse le parole da: "nonché la possibilità", alle parole: "particolarmente gravi", fermo restando il rispetto dei principi sull'integrazione degli alunni diversamente abili fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti non compatibili con il presente articolo. **(il MPI non contento di aver già provveduto nella precedente finanziaria ad eliminare il rapporto 1/138 ed a rendere più complicata e restrittiva la certificazione dell'handicap, mette un tetto massimo legandolo al numero delle classi, in diminuzione perché tagliate, spariscono i posti in deroga: in totale si perderanno circa 24.000 posti di sostegno (- 30%)**

3. All'articolo 1, comma 605, lettera c), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole "20.000 unità" sono sostituite dalle parole "30.000 unità". **(10.000 assunzioni in più di personale ATA in tre anni , ma non basteranno neanche a rimpiazzare i pensionamenti)**

4. Con regolamento da emanare a sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definita la disciplina procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari periodici, con conseguente eliminazione delle cause che determinano la formazione di situazioni di precariato, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il reclutamento del personale scolastico e senza maggiori oneri per il sistema universitario. Fermo restando il vigente regime autorizzatorio delle assunzioni, vengono disciplinati:

a) i corsi di specializzazione universitari con una forte componente di tirocinio, dimensionati sulla base delle previsioni territoriali del fabbisogno di insegnanti nell'ambito della programmazione universitaria e delle relative compatibilità finanziarie;

b) le procedure selettive di natura concorsuale e formazione in servizio;

c) i profili della valutazione degli esiti dell'attività didattica al termine della formazione in servizio.

Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal presente articolo, dal quale non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica, sono abrogate le disposizioni, con esso incompatibili, di cui all'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53 e del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227.

(Fioroni si da la delega per riscrivere il decreto attuativo sul reclutamento dei docenti, ma sempre secondo quanto prevede la legge 53/2003, la controriforma della Moratti)

Art. 67 - (Sperimentazione modello organizzativo per la qualità dell'istruzione e l'efficienza della spesa)

1. Con atto di indirizzo del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, adottato entro il

COMMENTO A CURA DELLA SEGRETERIA REGIONALE TOSCANA DELL'UNICOBAS

PREMESSA

L'ipotesi di contratto sottoscritta da CGIL, CISL, UIL, SNALS e GILDA (che ha firmato "con riserva"!) penalizza fortemente i lavoratori della scuola dal punto di vista salariale perché per la prima volta si salta in pratica un anno e mezzo di contrattazione, infatti gli aumenti relativi al 2006 sono meno del 10% dell'aumento a regime, di per sé stesso già irrisorio, e per il 2007 l'aumento è inferiore al 50% (vedi tabelle all'interno).

Per quanto riguarda gli aumenti a regime, che se va bene partiranno da febbraio 2008 perché i soldi devono essere ancora stanziati nella finanziaria 2008, facciamo i due esempi estremi:

L'aumento lordo per un collaboratore scolastico fino a 2 anni di anzianità è di 58,26 euro sul tabellare e di 11,57 euro sul salario accessorio individuale garantito. Il tutto ovviamente al lordo delle trattenute previdenziali, assistenziali e fiscali. **Al netto l'aumento effettivo è inferiore ai 50 euro.** L'esempio estremo verso l'alto è quello di un docente delle superiori con **35 anni di servizio** che totalizza 128,92 euro lordi mensili di aumento sul tabellare e 18,33 euro lordi di retribuzione professionale docenti. Totale lordo = 147,25 che al netto fanno poco più di 80 euro perché l'aliquota irpef applicata è del 38%! **Ma come se ciò non bastasse l'articolo 149 introduce una CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA PER IL GOVERNO** e quindi viene sottoscritto che qualora venissero "certificati maggiori oneri contrattuali rispetto a quelli previsti, **le parti si incontrano allo scopo di concordare la proroga dell'efficacia temporale del contratto ovvero la sospensione, totale o parziale, dello stesso**". Si pongono quindi le premesse perché lo scippo continui e si vada verso la triennializzazione (o magari la quadriennializzazione) del contratto. Previste inoltre un'un tantum di 56 euro lordi per i docenti e di 334,65 euro lordi per tutti gli ATA in proporzione al servizio prestato nel biennio 2006-2007. Dal punto di vista normativo questo contratto è una bomba ad orologeria, nel senso che i sottoscrittori si concedono la delega per contrattare a breve tutta la parte che riguarda la gerarchizzazione meritocratica tra lavoratori e tra scuole prevista dal memorandum sulla scuola del 27 giugno (vedi unicobas notizie n° 5) e comunque, scorrendo gli articoli che seguono, si scopre che qualche puntello in tal senso è già stato introdotto nel testo. Definire bidone un contratto del genere è poco, in realtà si tratta di furto aggravato ai danni dei lavoratori.

DI SEGUITO LE NOVITA' INTRODOTTE RISPETTO AL PRECEDENTE CCNL

(gli articoli non citati non hanno riportato modifiche)

Premessa: viene chiarito che "Le disposizioni legislative, anche se eventualmente abrogate, sono da considerarsi tuttora in vigore ai fini contrattuali qualora esplicitamente richiamate nel testo che segue, come previsto dell'art. 69 del d.lgs. n.165/2001" cioè **il nostro rapporto di lavoro viene ancora di più contrattualizzato in termini privatistici.**

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 – la modifica più consistente riguarda il pagamento dell'indennità di vacanza contrattuale (IVC), pur riconoscendo che è un diritto dei lavoratori, memori dei ricorsi presentati dall'Unicobas, lorsignori si arrogano il potere di contrattarne il pagamento: "Per l'erogazione

di detta indennità si applica la procedura contrattuale di cui agli artt. 47 e 48 del decreto legislativo n.165/2001".

CAPO II - RELAZIONI SINDACALI

art. 4 – riguarda la contrattazione collettiva integrativa sia nazionale che regionale, le materie oggetto di contrattazione sono ridefinite ed ampliate, la mobilità compartimentale trova un freno nella continuità didattica. Inoltre si contrattano anche l'utilizzo delle risorse per la formazione e i criteri di esercizio dei diritti sindacali (formula ambigua introdotta da CGIL, CISL, UIL, SNALS e GILDA per mantenersi il monopolio dei diritti sindacali); come rafforzativo di questa tendenza viene costituita presso ogni Direzione Scolastica Regionale una commissione bilaterale incaricata dell'assistenza, supporto e monitoraggio delle relazioni sindacali sul territorio regionale.

art. 5 – riguarda l'informazione preventiva a livello nazionale e regionale, che dovrà avvenire con cadenza almeno annuale ed è stata ampliata, sono state inserite tra le materie anche: esiti dei monitoraggi effettuati dall'Amministrazione, accesso all'intranet scolastico per le informazioni di cui sono titolari le OO.SS. ai sensi del relativo CCNQ, informazione sulle risorse globali assegnate alle scuole per il loro funzionamento.

art. 6 – riguarda le relazioni a livello di istituzione scolastica ed è l'articolo in cui sono state introdotte più novità. Tutte le materie oggetto di contrattazione divengono anche oggetto d'informazione preventiva con l'aggiunta anche delle risorse esterne. Il DSGA dovrà "sentire" il personale ATA prima di redigere il piano delle attività. **Anche l'utilizzazione del personale in progetti finanziati da enti esterni viene decisa in sede di trattativa con la RSU. La contrattazione dovrà iniziare obbligatoriamente entro il 15 settembre e terminare (auspicabilmente) entro il 30 novembre.** Dopo tale data "potrà" entrare in gioco la commissione bilaterale regionale di cui all'art.4 (commissariamento della RSU?). I compensi legati al fondo d'istituto devono essere pagati entro il 31 agosto. Il contratto d'istituto, se non vi saranno rilievi da parte dei revisori

Tabella 1

AUMENTI POSIZIONI STIPENDIALI DAL 1.1.2006 (da corrispondere per 13 mensilità)

	Collaboratore scolastico	Collaboratore scolastico ¹ del servizi	Assistenti ² amministrativi	Coordinatore amministrativo e tecnico	Direttori dei servizi generali ed amm. vi e amministrativi	Docente scuola ³ dell'infanzia ed elementare	Docente diplomato istituti sec. II grado	Docente scuola media	Docente laureato istituti sec. II grado
da 0 a 2	5,22	5,36	5,85	6,69	7,74	6,79	6,79	7,37	7,37
da 3 a 8	5,32	5,46	5,98	6,87	7,96	6,97	6,97	7,57	7,78
da 9 a 14	5,69	5,82	6,45	7,43	8,66	7,53	7,53	8,23	8,45
da 15 a 20	6,04	6,16	6,90	8,08	9,47	8,19	8,19	9,00	9,27
da 21 a 27	6,37	6,51	7,34	8,71	10,35	8,83	9,15	9,74	10,32
da 28 a 34	6,63	6,76	7,66	9,33	11,24	9,47	9,77	10,47	11,01
da 35	6,81	6,94	7,91	9,80	12,11	9,94	10,25	11,01	11,56

AUMENTI RIDETERMINATI POSIZIONI STIPENDIALI DAL 1.1.2007 (da corrispondere per 13 mensilità) *

	Collaboratore scolastico	Collaboratore scolastico ¹ del servizi	Assistenti ² amministrativi	Coordinatore amministrativo e tecnico	Direttori dei servizi generali ed amm. vi e amministrativi	Docente scuola ³ dell'infanzia ed elementare	Docente diplomato istituti sec. II grado	Docente scuola media	Docente laureato istituti sec. II grado
da 0 a 2	26,79	27,47	30,01	34,31	39,67	34,80	34,80	37,77	37,77
da 3 a 8	27,31	27,98	30,68	35,24	40,83	35,74	35,74	38,82	39,91
da 9 a 14	29,19	29,85	33,09	38,09	44,41	38,64	38,64	42,22	43,34
da 15 a 20	30,95	31,61	35,37	41,43	48,58	42,02	42,02	46,15	47,56
da 21 a 27	32,69	33,40	37,67	44,67	53,05	45,30	46,92	49,96	52,94
da 28 a 34	33,99	34,67	39,30	47,87	57,64	48,54	50,13	53,70	56,47
da 35 a	34,91	35,61	40,55	50,24	62,11	50,95	52,57	56,47	59,28

* Il valore a decorrere dal 1.1.2007 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.1.2006.

Tabella 1

AUMENTI RIDETERMINATI POSIZIONI STIPENDIALI DAL 31.12.2007 (da corrispondere per 13 mensilità) *

	Collaboratore scolastico	Collaboratore scolastico ¹ del servizi	Assistenti ² amministrativi	Coordinatore amministrativo e tecnico	Direttori dei servizi generali ed amm. vi e amministrativi	Docente scuola ³ dell'infanzia ed elementare	Docente diplomato istituti sec. II grado	Docente scuola media	Docente laureato istituti sec. II grado
da 0 a 2	58,26	59,76	65,27	74,62	86,29	75,70	75,70	82,16	82,16
da 3 a 8	59,39	60,86	66,74	76,64	88,80	77,74	77,74	84,42	86,81
da 9 a 14	63,50	64,93	71,97	82,86	96,59	84,04	84,04	91,84	94,26
da 15 a 20	67,32	68,76	76,93	90,11	105,67	91,40	91,40	100,37	103,44
da 21 a 27	71,09	72,65	81,92	97,16	115,39	98,54	102,04	108,66	115,15
da 28 a 34	73,94	75,40	85,48	104,11	125,38	105,58	109,03	116,79	122,81
da 35	75,93	77,45	88,20	109,28	135,09	110,83	114,33	122,81	128,92

* Il valore a decorrere dal 31.12.2007 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.1.2007.

(1) Anche per il profilo professionale: Addetto aziende agrarie.

(2) Anche per i profili professionali: Assistente tecnico, Cuoco, Infermiere, Guardarobiere.

(3) Anche per il personale educativo.

Tabella 2

POSIZIONI STIPENDIALI DAL 31.12.2007 (valori per 12 mensilità)

	Collaboratore scolastico	Collaboratore scolastico ¹ del servizi	Assistenti ² amministrativi	Coordinatore amministrativo e tecnico	Direttori dei servizi generali ed amm. vi e amministrativi	Docente scuola ³ dell'infanzia ed elementare	Docente diplomato istituti sec. II grado	Docente scuola media	Docente laureato istituti sec. II grado
da 0 a 2	14.359,02	14.727,13	16.085,62	18.391,40	21.266,10	18.490,63	18.490,63	20.068,42	20.068,42
da 3 a 8	14.637,86	14.998,60	16.447,16	18.888,61	21.885,19	18.990,10	18.990,10	20.622,41	21.205,31
da 9 a 14	15.648,91	16.002,43	17.738,02	20.420,20	23.803,81	20.528,50	20.528,50	22.433,27	23.024,51
da 15 a 20	16.592,28	16.945,79	18.960,63	22.208,69	26.042,85	22.325,50	22.325,50	24.517,97	25.268,53
da 21 a 27	17.521,17	17.903,75	20.190,60	23.944,85	28.438,18	24.069,50	24.925,83	26.542,11	28.126,91
da 28 a 34	18.221,87	18.582,08	21.066,52	25.657,56	30.899,34	25.790,21	26.632,14	28.527,77	29.999,55
da 35 a	18.712,93	19.088,70	21.737,75	26.932,99	33.293,35	27.071,47	27.928,33	29.999,55	31.492,33

(1) Anche per il profilo professionale: Addetto aziende agrarie.

(2) Anche per i profili professionali: Assistente tecnico, Cuoco, Infermiere, Guardarobiere.

(3) Anche per il personale educativo.

Tabella 3**AUMENTI COMPENSO INDIVIDUALE ACCESSORIO**

Fasce anzianità	CIA al 1.1.2003	Aumenti dal 1.1.2006	CIA dal 1.1.2006
AREA B/C	52,83	11,67	64,50
AREA A/As	48,25	10,25	58,50

Tabella 4**AUMENTI RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI**

Fasce anzianità	RPD al 1.1.2004	Aumenti dal 1.1.2006	RPD dal 1.1.2006
Da 0 a 14 anni	154,82	9,18	164,00
Da 15 a 27 anni	190,65	11,35	202,00
Da 28 anni	239,17	18,33	257,50

Tabella 5**MISURE DEL COMPENSO ORARIO LORDO TABELLARE SPETTANTE dal 31.12.2007 AL PERSONALE DOCENTE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE ALL'ORARIO D'OBBLIGO DA LIQUIDARE A CARICO DEL FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA**

Qualifica	Ore aggiuntive corsi di recupero	Ore aggiuntive di insegnamento	Ore aggiuntive non di insegnamento
Docenti diplomati e laureati delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e personale educativo	€ 50,00	€ 35,00	€ 17,50

Tabella 6**MISURE DEL COMPENSO ORARIO LORDO TABELLARE SPETTANTE dal 31.12.2007 AL PERSONALE ATA PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE ALL'ORARIO D'OBBLIGO DA LIQUIDARE A CARICO DEL FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA**

Qualifica	Ore aggiuntive		
	Diurne	Nocturne o festive	Nocturne e festive
AREA A / A super Collaboratori scolastici e Istruttori	€ 12,50	€ 14,50	€ 17,00
AREA B Assistenti amministrativi ed equiparati	€ 14,50	€ 16,50	€ 19,00
AREA C Coordinatore amministrativi e Tecnico	€ 16,50	€ 18,50	€ 21,50
AREA D Direttore SGA	€ 18,50	€ 20,50	€ 24,50

dei conti, avrà validità entro 30 giorni dalla sottoscrizione; i revisori potranno fare rilievi solo riguardo alla compatibilità finanziaria del contratto rispetto agli stanziamenti di bilancio. Non potranno entrare nel merito di quanto è stato contrattato.

art. 8 –Viene chiarito che in ogni scuola si potranno tenere al massimo due assemblee al mese “per ciascuna categoria di personale” (cioè se le assemblee sono disgiunte diventano due per i docenti e due per il personale ATA).

CAPO III – NORME COMUNI

art. 10 –i docenti in assegnazione provvisoria su di un livello superiore hanno diritto ad un trattamento economico corrispondente.

art. 12 – il periodo di astensione obbligatoria “è da considerarsi servizio effettivamente prestato” anche per i supplenti, che hanno diritto anche alle eventuali successive proroghe dell’incarico di supplenza.

art. 15 –i permessi retribuiti per lutto sono estesi anche se la ragione riguarda i conviventi, rafforzato il diritto ai tre giorni di permesso a domanda.

art. 17 – per le assenze per malattia il lavoratore è tenuto, oltre a spedire il certificato entro 5 giorni, a comunicare “per le vie brevi la presumibile durata della prognosi” onde permettere di valutare subito l’esigenza di chiamare il supplente.

art. 18 – l’aspettativa, oltre che per motivi di famiglia, di lavoro e di studio potrà essere presa anche per motivi “personali” e si potrà fare un’esperienza lavorativa anche nel privato;

art. 21 – hanno diritto alla mensa gratuita sia i docenti che i collaboratori scolastici impegnati in tale servizio.

art. 22 – viene introdotta una sequenza contrattuale per il personale impegnato in attività di educazione degli adulti ed in altre tipologie di attività didattica.

CAPO IV – DOCENTI

art. 24 – viene rimandata ad una successiva sequenza contrattuale la cosiddetta “valutazione e valorizzazione del personale docente”, vengono confermati “gli esiti, sottoscritti il 24 maggio 2004, della Commissione che ha operato ai sensi dell’art. 22 del CCNL 24.07.03”. Lorisgnori non mollano e presto usciranno allo scoperto con qualche nuova edizione del concorsone e/o qualche altra trovata meritocratica.

art. 25 – viene introdotta la possibilità del part-time anche per i supplenti.

art. 26 – viene introdotta una specie di autovalutazione delle scuole rispetto al raggiungimento degli obiettivi del p.o.f.. I risultati saranno comunicati alle famiglie “con le modalità decise dal collegio dei docenti”.

art. 27 – nell’ottica dell’articolo precedente viene ampliato il profilo professionale docente introducendo “documentazione e valutazione” tra le competenze.

art. 28 – Si precisa che gli incarichi vanno tutti conferiti dal D.S. in forma scritta e che l'attività d'insegnamento si svolge "nell'ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale" per cui qualsiasi attività d'insegnamento che si svolga al di fuori di detto calendario dà diritto ad una retribuzione aggiuntiva.

art. 29 – Introdotto il tetto massimo di 40 ore per i consigli di classe.

art. 32 – i docenti potranno "svolgere attività didattiche rivolte al pubblico anche di adulti, nella propria o in altra istituzione scolastica, in relazione alle esigenze formative provenienti dal territorio, con esclusione degli alunni delle proprie classi, per quanto riguarda le materie di insegnamento

comprese nel curriculum scolastico e per attività di recupero", il cui compenso viene portato rispettivamente a 35 e 50 euro l'ora.

art. 35 – viene ribadito che i docenti non sono obbligati a svolgere attività aggiuntive, per cui se necessitano risorse umane per queste attività e non sono disponibili all'interno della scuola possono essere acquistate da altre scuole.

art. 36 – viene data la possibilità al personale in servizio di optare per contratti annuali a tempo determinato anche per più di tre anni, ma dopo tre anni si perde la titolarità della sede.

art. 37 – il supplente rimane in servizio fino al termine degli scrutini se il titolare rientra in servizio dopo il 30 aprile.

art. 40 – se l'assenza del titolare è continuativa al supplente devono essere retribuiti anche i periodi di sospensione delle lezioni. Il supplente che espleta l'intero orario settimanale ha diritto al pagamento per tutta la settimana, domenica inclusa;

CAPO V - PERSONALE ATA

art. 44 – si può optare per il part-time sin dal momento dell'assunzione sia a tempo indeterminato che determinato;

art. 50 – fino alla definizione di una nuova sequenza contrattuale (prevista all'art. 62) per il personale ATA la mobilità professionale rimane la stessa e continueranno a coesistere art. 7 ed incarichi specifici.

art. 51 – si ribadisce l'obbligo del pagamento dello straordinario da parte dell'amministrazione: il recupero compensativo è solo a domanda del lavoratore;

art. 53 – il DSGA deve sentire obbligatoriamente il personale ATA prima di formulare la proposta di piano delle attività.

art. 56 – l'indennità di direzione e sostituzione del DSGA viene aumentata di oltre il 10% dal 1/1/2006 ed è utile ai fini del TFR.

art. 59 – anche al personale ATA a t. i. come per i docenti, viene data la possibilità di optare per più di tre anni per contratti annuali a tempo determinato, ma dopo 3 anni si perde la titolarità della sede.

art. 60 – come per i docenti si garantisce al personale ATA con rapporto di lavoro a tempo determinato il pagamento dell'intera settimana, domenica e festivi compresi, indipendentemente se le 36 ore di servizio sono state svolte in 5 o 6 giorni.

art. 62 – con questo articolo si rimandano ad una sequenza contrattuale successiva, da attivarsi entro 30 giorni, l'estensione dell'art.7, la rivalutazione dei compensi e l'attribuzione di nuove posizioni economiche per l'area B attraverso concorsini selettivi. Verranno inoltre rivisitati i profili e la riduzione a 35 ore.

CAPO VI - LA FORMAZIONE

art. 63 –un appello generico alla necessità della formazione in servizio definita come "leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale"destinato a cadere nel vuoto, visto che non viene stanziato neanche un euro.

art. 66 – in ogni istituzione scolastica, oltre al piano di formazione per i docenti deliberato dal collegio ve ne sarà uno per il personale ATA predisposto dal DSGA.

CAPO VII – TUTELA DELLA SALUTE NELL'AMBIENTE DI LAVORO

art. 73 – Prevista la possibilità da parte della RSU di designare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza tra i lavoratori che non ne fanno parte.

CAPO VIII – ASPETTI ECONOMICO-RETRIBUTIVI GENERALI

art. 78 – rimanda agli "aumenti" che sono riportati nelle tabelle 1 e 2.

art. 82 – il compenso individuale accessorio per il personale ATA (CIA) viene leggermente incrementato e diviene utile ai fini del TFR, in modo che i padroni del fondo pensione Espero possano metterci le mani sopra, ma continuerà ad essere salario nero legalizzato perché non matura pensione e tredicesima. Per il biennio 2006-7 verrà corrisposto un importo una tantum di 344,65 euro derivante dai risparmi sugli organici (tipico esempio di cannibalismo moderno e "democratico").

art. 83 – stessa zuppa per la retribuzione professionale docenti (RPD) ma l'una tantum oltre che di cannibalismo puzza anche di elemosina: 51,46 euro.

art. 84 – il fondo dell'istituzione scolastica viene incrementato dello 0,11% !

art. 85 – vengono definiti i nuovi criteri di attribuzione delle risorse per il finanziamento del fondo dell'istituzione scolastica semplificando le voci (la voce fondamentale diviene il numero degli addetti, senza più distinzione tra personale ATA e docenti).

art. 88 – tra le attività da retribuire col fondo d'istituto (FIS) spuntano quelle di ricerca e di valutazione, in particolare "l'impegno professionale in aula connesso alle innovazioni ed alla ricerca didattica". Si tende a riportare tutto all'interno del FIS, corsi di recupero compresi.

art. 90 – in questo articolo si promettono ulteriori aumenti "se" il governo metterà i soldi nella finanziaria 2008, in particolare la decorrenza da febbraio 2007 dell'aumento stipendiale a regime, nonché ulteriori risorse per il FIS. Al comma 4 si stabilisce che parte di queste risorse verranno destinate "alle istituzioni che avranno evidenziato un particolare successo formativo a seguito delle oggettive verifiche previste dal medesimo sistema di valutazione". Si introduce quindi un criterio meritocratico anche tra scuole.

CAPO IX – NORME DISCIPLINARI

Sezione I - personale docente

art. 91 – Si stabilisce che anche per i docenti a breve verrà sfornato un codice disciplinare, probabilmente simile a quello del personale ATA.

art. 98 – viene introdotto presso ogni direzione scolastica regionale un comitato paritetico sul mobbing con compiti di ricerca, monitoraggio, prevenzione, formulazione di "codici di condotta".

Art.149 – viene concessa al governo la vergognosa clausola di salvaguardia di cui si parla in premessa e che in pratica rende nullo il contratto stesso.

Inoltre nella tabella B vengono innalzati i titoli di studio per l'accesso a tutti i profili del personale ATA (diploma anche per il collaboratore scolastico). Per il personale in servizio valgono i titoli già in possesso.

31 marzo 2008, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti finalità, criteri e metodi della sperimentazione di un modello organizzativo volto a innalzare la qualità del servizio di istruzione e ad accrescere efficienza ed efficacia della spesa. La sperimentazione riguarda gli anni scolastici 2008/09, 2009/10 e 2010/11 e gli ambiti territoriali, di norma provinciali, individuati nel medesimo atto di indirizzo.

2. L'atto di indirizzo di cui al comma 1 contiene riferimenti relativi a:

- a) tipologie degli interventi possibili per attuare il miglioramento della programmazione dell'offerta formativa, della distribuzione territoriale della rete scolastica, dell'organizzazione del servizio delle singole istituzioni scolastiche, ivi compresi gli eventuali interventi infrastrutturali e quelli relativi alla formazione e alla organizzazione delle classi, anche in deroga ai parametri previsti dal decreto ministeriale del 24 luglio 1998 n.331;
- b) modalità con cui realizzare il coordinamento con le Regioni, gli enti locali e le istituzioni scolastiche competenti per i suddetti interventi;
- c) obiettivi di miglioramento della qualità del servizio e di maggiore efficienza in termini di rapporto insegnanti/studenti;
- d) elementi informativi dettagliati relativi alle previsioni demografiche e alla popolazione scolastica effettiva necessari per predisporre, attuare e monitorare gli obiettivi e gli interventi di cui sopra;
- e) modalità di verifica e monitoraggio dei risultati conseguiti al fine della quantificazione delle relative economie di spesa tenendo conto della dinamica effettiva della popolazione scolastica;
- f) possibili finalizzazioni delle risorse finanziarie che si rendano disponibili grazie all'aumento complessivo dell'efficienza del servizio di istruzione nell'ambito territoriale di riferimento;
- g) modalità con cui realizzare una valutazione dell'effetto degli interventi e base informativa necessaria a tale valutazione.

3. In ciascuno degli ambiti territoriali individuati ai sensi del comma 1, opera un organismo paritetico di coordinamento costituito da rappresentanti regionali e/o provinciali dell'Amministrazione della pubblica istruzione, delle Regioni, degli enti locali e delle istituzioni scolastiche statali, con il compito di:

- a) predisporre un piano triennale territoriale che, anche sulla base degli elementi informativi previsti dall'atto di indirizzo di cui al comma 1, definisca in termini qualitativi e quantitativi gli obiettivi da raggiungere;
- b) supportare le azioni necessarie all'attuazione del piano di cui alla lettera a), nonché proporre gli opportuni adeguamenti annuali al piano triennale stesso anche alla luce di scostamenti dalle previsioni, previa ricognizione degli interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi.

Le proposte avanzate dall'organismo paritetico di coordinamento sono adottate, con propri provvedimenti, dalle Amministrazioni competenti.

L'organismo paritetico di coordinamento opera senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

4. I piani di cui al comma 3 sono adottati fermo restando, per la parte di competenza, quanto disposto dall'art. 1, comma 620, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.

5. L'Ufficio scolastico regionale effettua il monitoraggio circa il raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano di cui al comma 3, ne riferisce all'organismo paritetico di coordinamento e predispone una relazione contenente tutti gli elementi necessari da inviare al Ministero della pubblica istruzione al fine di effettuare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la verifica delle economie aggiuntive effettivamente conseguite, per la riassegnazione delle stesse allo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

6. Nel triennio di sperimentazione, le economie di cui al comma 5 confluiscono in un fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per essere destinate alle istituzioni pubbliche che hanno concorso al raggiungimento degli obiettivi, per le finalità di miglioramento della qualità del settore della pubblica istruzione.

7. Entro la fine dell'anno scolastico 2010/11, sulla base del monitoraggio condotto ai sensi del comma 4 e della valutazione degli effetti di tale sperimentazione di cui al comma 2, lettera g), il Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Mini-

stero dell'economia e delle finanze, adotta previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un atto di indirizzo finalizzato all'estensione all'intero territorio nazionale del modello organizzativo adottato negli ambiti territoriali individuati ai sensi del comma 1, tenendo conto degli elementi emersi dalla sperimentazione.

8. Al fine di pervenire a una gestione integrata delle risorse afferenti il settore dell'istruzione, per gli interventi a carico del fondo di cui al comma 6 può trovare applicazione l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. ***(I dirigenti scolastici che dimostreranno, in accordo con gli enti locali, di essere capaci di ridurre il numero dei docenti per alunni rispetto all'anno di riferimento 2006/07, di realizzare classi flessibili, di razionalizzare la rete scolastica, , avranno diritto a un aumento del fondo di istituto in misura pari ai risparmi realizzati e certificati dalla direzione regionale. Si tratta di una sperimentazione che riguarderà solo alcune province e durerà tre anni. Entro la fine dell'anno scolastico 2010/11, sulla base di una valutazione degli effetti della sperimentazione, il modello scelto verrà esteso all'intero territorio nazionale).***

Art. 68 - (Alternanza scuola lavoro e attività di supporto)

1. A decorrere dall'anno 2008, al fine di aumentare l'efficienza e la celerità dei processi di finanziamento degli interventi relativi all'alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, il finanziamento previsto all'articolo 9 del medesimo decreto legislativo, pari a euro 30 milioni, è iscritto in uno specifico capitolo dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, avente la seguente denominazione: "Interventi per l'alternanza scuola-lavoro", riducendo corrispondentemente lo stanziamento del fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.

2. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dall'anno 2008, fino ad un massimo del 15 per cento dell'importo è finalizzato: ai Servizi istituzionali e generali dell'Amministrazione della Pubblica Istruzione; all'attività di ricerca e innovazione con particolare riferimento alla valutazione del sistema scolastico nazionale; alla promozione della cooperazione in materia culturale dell'Italia nell'Europa e nel mondo. ***(Altri 30 milioni di euro travasati dalle casse scolastiche prevalentemente in quelle degli imprenditori).***

FIORONI: I DEBITI SI PAGANO (KILL THE DEBIT)

Fioroni getta il sasso e ritira la mano. Prima annuncia con grande pompa il ritorno degli esami di riparazione e vara il relativo decreto ministeriale n. 80 e la locandina verdolina dal titolo "kill the debit", poi, alla prima interrogazione parlamentare, chiarisce che non è sua intenzione reintrodurre i famigerati esami di settembre (anche perché nel suo decreto i debiti vanno recuperati entro il 31 agosto), bensì solo una "rimodulazione dei tempi" del recupero obbligatorio dei debiti come previsto dalla legge 1/2007 e dalla legge che ha rinnovato l'esame di maturità.

Come se non bastasse il 18 ottobre il Ministero della pubblica istruzione ha diffuso, tramite il proprio ufficio stampa, una nota in cui ribadisce che le nuove norme "sono già entrate in vigore dal 3 ottobre e non ci sarà nessuno slittamento né ci potrà essere alcuna inversione di rotta.

Riguardo notizie di stampa su presunti slittamenti dell'entrata in vigore del decreto sull'obbligo di recupero dei debiti scolastici o di possibili "marce indietro" sui contenuti, l'ufficio stampa del ministero della Pubblica Istruzione chiarisce che le norme sono già entrate in vigore dal 3 ottobre e non ci sarà nessuno slittamento né ci potrà essere alcuna inversione di rotta.

Già da quest'anno, dunque, ogni studente dovrà sapere se ha superato i debiti oppure no, le scuole sono tenute a informare le famiglie delle insufficienze e a predisporre corsi di recupero con prove di verifica appena si evidenzino le lacune. Se non basterà farli durante tutto l'anno si faranno corsi anche in estate finché, entro

il 31 agosto e comunque prima che inizi il nuovo anno scolastico, il Consiglio di classe, effettuata l'ultima verifica nel rispetto della normativa vigente, stabilirà se lo studente potrà essere ammesso all'anno successivo".

A questo punto sorge spontanea la domanda: il ministero fornirà alle scuole i soldi per pagare i corsi di recupero estivi o dovranno pagarseli le famiglie, come avveniva con le "ripetizioni private" al tempo degli esami di settembre?

VARATA LA LEGGE SULL'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO

È stata approvata in via definitiva al Senato la legge di conversione del decreto legge "disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008". Questi i principali punti del provvedimento:

Tempo pieno nella scuola primaria: si "ripristinano" nella scuola primaria il tempo pieno come modello didattico a 40 ore settimanali. Viene offerto in base alle richieste delle famiglie nel quadro degli organici complessivi definiti annualmente.

Esami di terza media: viene ripristinato il giudizio di ammissione o di non ammissione all'esame di terza media da parte del consiglio di classe e viene prevista una ulteriore prova scritta, a carattere nazionale, per valutare i livelli di apprendimento conseguiti dagli studenti. I testi, uguali per tutte le scuole, sono definiti dall'Invalsi e scelti dal Ministro della Pubblica Istruzione.

Esami di Stato: i candidati esterni (privatisti) che intendono partecipare agli esami di Stato devono presentare le domande al competente ufficio scolastico regionale.

Aumento fondi per compensi commissari esami di Stato: aumentano di 45 milioni di euro all'anno i fondi stanziati per i compensi ai commissari degli esami di Stato. Questi soldi verranno sottratti dal fondo previsto dalla finanziaria 2007 per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per la gratuità parziale dei libri di testo.

Sanzioni ai docenti: si rendono "più snelle e più incisive" le procedure per le sanzioni disciplinari al personale docente per comportamenti non compatibili con la professione. Il parere del consiglio di disciplina non è più vincolante. L'intero procedimento disciplinare deve essere concluso entro 120 giorni. Il decreto, inoltre, ridisciplina la sospensione cautelare, eliminando il parere del collegio dei docenti e prevedendo che la sospensione possa essere disposta, in casi di particolare urgenza, dal dirigente scolastico, salvo successiva convalida entro 10 giorni da parte del dirigente dell'ufficio scolastico regionale. La mancata convalida provoca la revoca del provvedimento. Il docente sospeso può produrre entro, 5 giorni, memorie difensive.

Pagamento supplenti per maternità: la competenza viene attribuita direttamente al Ministero dell'economia e delle finanze. Le scuole non pagheranno più con il proprio budget le supplenze per maternità né dei docenti di ruolo né dei supplenti.

Invalsi: si riforma il Comitato di indirizzo dell'Invalsi rendendolo più snello con la riduzione dei componenti da 8 a 3. Vengono definiti i tempi per le verifiche periodiche che l'Invalsi deve effettuare sulla conoscenza e abilità conseguita dagli studenti: seconda e quinta elementare; prima e terza media; seconda e quinta superiore.

NOTIZIE IN PILLOLE

L'ESPRESSO CI FA PROPAGANDA:

Gli amici dei fondi pensione privati riconoscono involontariamente il ruolo del nostro sindacato nel battere la manovra sui fondi, TFR, etc. e fanno al sindacato un'involontaria propaganda, infatti nell'articolo a pag 158 del settimanale "L'Espresso" del 4 ottobre 2007

dal titolo, "Bocciati in finanza" si legge "(...) In secondo luogo, la colpa è di importanti spezzoni del sindacato, che, che anziché favorire i lavoratori, per motivi ideologici hanno boicottato questa riforma. Basta fare una ricerca su Google sul rendimento reale del TFR per trovare siti (come www.unicobas.it/tfr_confronto.pdf) ideologicamente contrari ad ogni forma di pensione privata".

TAR RIAMMETTE AL LAVORO UN SUICIDA:

un docente di educazione artistica che, 12 anni fa, era stato allontanato dalla scuola media Dante Alighieri di Selargius con l'accusa di "assenteismo", dovuto a depressione a causa della morte della moglie, è stato finalmente riadesso al lavoro dal Tar della Sardegna. Peccato che l'uomo, sia morto suicida 11 anni fa, dopo la notifica del provvedimento. Lo scrive il quotidiano La Sardegna. Ora le figlie potranno chiedere i danni morali e materiali.

PIGNORATE A LECCE LE SCUOLE CHE NON AVEVANO PAGATO LA TARSU :

incredibile vicenda in provincia di Lecce, l'agenzia della riscossione delle entrate ha provveduto nei giorni scorsi al recupero forzoso dei crediti per il mancato pagamento della TARSU nei confronti delle scuole "morose" e sono stati oggetto di pignoramento anche i contributi versati dalle famiglie. Tutto questo proprio nel momento in cui il Parlamento sta esaminando il disegno di legge Bersani che prevede l'esenzione delle scuole dal pagamento di questo tributo. Se però andiamo ad esaminare la legge si scopre l'inganno: le scuole, quando la legge sarà approvata, non pagheranno la Tarsu, ma avranno decurtato di un importo equivalente il finanziamento ministeriale per il loro funzionamento.

GOVERNO CONTRO FORMIGONI:

il governo ha deciso di impugnare davanti alla Corte Costituzionale per conflitto di competenza la legge regionale lombarda sul sistema di istruzione e formazione professionale che è un tassello della strategia federalista del governatore lombardo.

Formigoni ha parlato di «dichiarazione di guerra nei confronti degli studenti e delle famiglie». In particolare il governatore se l'è presa con il ministro della pubblica istruzione Giuseppe Fioroni: «Si conferma il suo nomignolo Beppe bugia, visto che dice una cosa e si prepara a farne un'altra».

UNICOBAS NOTIZIE -quindicinale-

aut.Tribunale di Livorno n°6 del 04/03/03

Direttore Responsabile: Claudio Galatolo

SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE ART.2

comma 20/C, L.662/96 - AUT. Del 3/9/03 LIVORNO

IN CASO DI MANCATO RECAPITO INVIARE AL CPO DI LIVORNO PER LA RESTITUZIONE AL MITTENTE PREVIO PAGAMENTO RESI

UNICOBAS L'ALTRASCUOLA

via Pieroni 27,
57123 Livorno,
tel/fax 0586210116
Puoi trovare questo
e altro materiale agli
indirizzi web:

www.unicobas.it
www.unicobaslivorno.it
email:
unicobas.rm@tiscali.it
info@unicobaslivorno.it

